Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 70 del 23 marzo 1996 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE
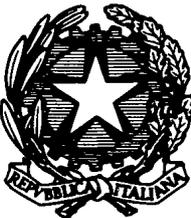
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 marzo 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 54

LEGGE 6 marzo 1996, n. **148.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù in materia di prevenzione, controllo e repressione dell'abuso e del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, fatto a Roma il 25 ottobre 1991.

LEGGE 6 marzo 1996, n. **149.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 18 aprile 1991.

LEGGE 6 marzo 1996, n. **150.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Slovenia, dall'altro, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 5 aprile 1993.

LEGGE 6 marzo 1996, n. **151.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 6 marzo 1996, n. **148.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù in materia di prevenzione, controllo e repressione dell'abuso e del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, fatto a Roma il 25 ottobre 1991.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù in materia di prevenzione, controllo e repressione dell'abuso e del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, fatto a Roma il 25 ottobre 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERU' IN MATERIA DI PREVENZIONE, CONTROLLO E REPRESSIONE DELL'ABUSO E DEL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Perù, di seguito denominati le Parti Contraenti:

reiterando la loro preoccupazione per l'aumento del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

consapevoli che l'abuso ed il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope costituiscono un problema che coinvolge l'umanità in generale ed entrambi i Paesi in particolare;

riconoscendo i diversi aspetti dell'abuso e del traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope che minacciano gli interessi essenziali di ciascuna delle Parti Contraenti, decisi ad offrirsi reciprocamente la cooperazione necessaria per combattere in tutti i suoi aspetti il problema dell'abuso e del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

animati dall'obiettivo che la cooperazione alla quale si riferisce il presente Accordo sia di complemento a quella derivante ad entrambe le Parti dai rispettivi obblighi internazionali, anche sulla base di quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito

di stupefacenti e sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 20 dicembre 1988;

hanno convenuto quanto segue.

ARTICOLO 1

Finalità dell'Accordo

Le Parti Contraenti convengono di cooperare congiuntamente per lo sviluppo di iniziative miranti a prevenire l'abuso di stupefacenti e sostanze psicotrope, nonché il loro traffico illecito ed i reati connessi. A tale scopo le Autorità competenti di entrambe le Parti si presteranno assistenza nel campo tecnico-scientifico e si scambieranno informazioni circa gli scopi del presente Accordo nei limiti imposti dai rispettivi ordinamenti interni.
Una Parte Contraente non potrà esercitare nel territorio dell'altra Parte funzioni che spettino all'Autorità di tale altra Parte.
Le Parti adempieranno agli obblighi che derivano dal presente Accordo in base ai principi di Autodeterminazione, Non Intervento e Rispetto dell'Integrità Territoriale degli Stati.

ARTICOLO 2

Ambito della cooperazione

Le Parti Contraenti adotteranno le iniziative necessarie per dare piena applicazione, nei modi più efficaci, agli impegni stabiliti dal presente Accordo. A tal fine si conviene quanto segue:

a) nell'ambito della cooperazione di cui all'articolo 1 le Parti Contraenti si scambieranno informazioni relative alla prevenzione dell'abuso di stupefacenti e

sostanze psicotrope, al traffico illecito ed ai metodi per combatterlo, in particolare attraverso l'applicazione di tecnologie, i controlli doganali, lo scambio dei dati sui flussi del traffico illecito e sui sistemi attraverso cui esso si realizza. Le Parti Contraenti si scambieranno altresì pubblicazioni ed informazioni sui nuovi tipi di stupefacenti e sostanze psicotrope;

b) ciascuna delle Parti Contraenti, per iniziativa propria o su richiesta dell'altra Parte, fornirà, in conformità con la propria legislazione interna, dati e documenti contenenti informazioni relative all'abuso ed al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

c) in conformità con quanto disposto dall'articolo 1 le Parti Contraenti si propongono:

1. di realizzare iniziative miranti a contrastare l'abuso e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
2. di ridurre la domanda illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope attraverso attività di prevenzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti,
3. di effettuare scambi di personale allo scopo di studiare gli organi tecnici e le strutture tecniche e specializzate dell'altra Parte e perfezionare in tal modo le attività connesse con la prevenzione e la repressione dell'abuso e del traffico illecito di stupefacenti nei rispettivi territori,
4. di scambiare informazioni sui sistemi di riciclaggio e sul trasferimento di capitali provenienti dal traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,

5. di scambiare informazioni sulle diversioni per usi illeciti dei precursori e delle sostanze chimiche essenziali utilizzate nei processi di fabbricazione illecita degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope,
6. di scambiare informazioni ed esperienze sulle rispettive legislazioni e giurisprudenza in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope.
7. di cooperare nella realizzazione di indagini relative al traffico illecito internazionale di stupefacenti e sostanze psicotrope e all'identificazione tanto della destinazione che delle attvività dei trafficanti e del movimento dei beni derivanti da detto traffico illecito o utilizzati per il medesimo. Detta cooperazione avverrà nel rispetto delle norme nazionali ed internazionali che regolano la mutua assistenza giudiziaria.

Le disposizioni del presente Accordo non impediranno alle Parti Contraenti di promuovere altre forme di cooperazione tramite l'intensificazione della collaborazione già esistente in questo campo nell'ambito delle organizzazioni internazionali.

ARTICOLO 3
Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le Parti Contraenti si notificheranno per via diplomatica di avere adempiuto ai requisiti ed alle procedure costituzionali necessarie alla sua validità.

ARTICOLO 4

Revisione

Le Parti Contraenti potranno convenire una revisione delle disposizioni del presente Accordo la quale entrerà in vigore con le stesse procedure previste nell'articolo 3.

ARTICOLO 5

Validità

Ciascuna delle due Parti potrà scindere il presente Accordo in qualsiasi momento. A tal fine essa dovrà presentare una previa notifica per iscritto e per vie diplomatiche. In tal caso l'Accordo non avrà più validità dopo 180 giorni dalla data di consegna della notifica.

Fatto a Roma il 25.10.1991 in due esemplari nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facente ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana
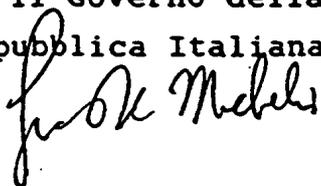
Per il Governo della Repubblica del Perù
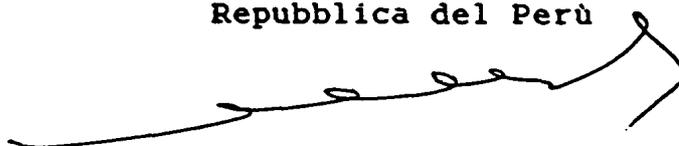
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 534):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 5 luglio 1994.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 luglio 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 12ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 21 febbraio 1995.

Relazione scritta annunciata il 4 aprile 1995 (atto n. 534/*A* - relatore sen. BONANSEA).

Esaminato in aula e approvato il 13 giugno 1995.

Camera dei deputati (atto n. 2674):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 giugno 1995, con pareri delle commissioni I, II, V e XII.

Esaminato dalla III commissione il 3 ottobre 1995 e 6 febbraio 1996.

Relazione scritta annunciata il 12 febbraio 1996 (atto n. 2674/*A* - relatore on. DE BIASE GAIOTTI).

Esaminato in aula e approvato il 21 febbraio 1996.

96G0140

LEGGE 6 marzo 1996, n. **149.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 18 aprile 1991.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, firmato a Roma il 18 aprile 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 542 milioni per l'anno 1995, in lire 559 milioni per l'anno 1996 ed in lire 542 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, al fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, convinti che i rapporti culturali fra i due Paesi debbano meritare la massima attenzione ed il trattamento più favorevole; considerato il profondo legame fra Essi esistente, e tenendo presente che lo stimolo culturale deve proiettarsi come beneficio reciproco e della comunità spirituale di cui fanno parte; animati dal proposito di mettere a disposizione tutti i mezzi possibili per una migliore conoscenza reciproca, per più stretti contatti e per una più ampia cooperazione nel settore culturale; e in conformita' col disposto dell'Accordo Quadro di Cooperazione Economica, Industriale, Scientifico-Tecnologica, Tecnica e Culturale sottoscritto a Santiago l'8 novembre 1990, in particolare con quanto stabilito all'articolo XIV; hanno deciso di concludere il seguente Accordo Culturale:

Art. 1. — Il presente Accordo ha come fine di promuovere e realizzare attività che favoriscano la conoscenza reciproca delle culture di entrambi i Paesi.

I due Paesi svilupperanno detta conoscenza reciproca mediante attività di cooperazione nel campo culturale, artistico e educativo.

Allo stesso tempo, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilità, favoriranno le attività di Istituzioni Culturali, quali Centri, Associazioni, Corporazioni e Fondazioni.

Tali Istituzioni godranno delle necessarie facilitazioni per il loro funzionamento, nel rispetto delle norme vigenti nello Stato dove esse operano.

Art. 2. — Le Parti contraenti promuoveranno il mutuo riconoscimento e la validità degli studi e dei titoli di studio della scuola primaria e secondaria di I e II grado italiana - ciclo basico e secondario della scuola cilena - nonchè dei titoli accademici rilasciati dalle Istituzioni scolastiche ed universitarie statali o legalmente riconosciute dallo Stato, ottenuti sia dai propri connazionali che dai cittadini dell'altra Parte contraente, al fine del proseguimento degli studi e dell'esercizio della professione, nell'osservanza in questo caso di quanto prescritto dalla legislazione interna di ciascun Paese in ordine al possesso di requisiti non scolastici e/o accademici.

Le norme che disciplinano le misure e le condizioni di applicazione di detto riconoscimento saranno elaborate da una Sottocommissione di esperti nel quadro della Commissione Mista prevista dall'Articolo 11 del presente Accordo. Tali norme faranno oggetto di un Accordo speciale fra le Parti contraenti.

Art. 3. - Le Parti contraenti si impegnano a favorire quelle iniziative che, nel rispetto della legislazione interna, promuovano e sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della lingua dell'altro Paese nel proprio ambito nazionale.

Art. 4. - Le Parti contraenti favoriranno la costituzione, il funzionamento e lo sviluppo nel proprio territorio di Istituzioni culturali ed educative dell'altro Paese.

In particolare, le Parti contraenti si impegnano a prendere in esame la situazione degli Istituti scolastici dell'altro Paese funzionanti nel proprio territorio, e del relativo personale, al fine di pervenire ad un Accordo speciale.

Art. 5. - Le Parti contraenti si impegnano a favorire lo sviluppo dello studio della lingua spagnola e della lingua italiana nell'insegnamento a livello elementare, medio e universitario dei rispettivi Paesi. A questo riguardo il Governo del Cile studierà la possibilità di ampliare l'insegnamento della lingua e della cultura italiana nell'educazione a livello medio nonché a livello universitario, in corrispondenza a quanto previsto nell'ordinamento italiano per l'insegnamento della lingua spagnola nelle istituzioni scolastiche di livello medio nonchè a livello universitario.

Art. 6. - Le due Parti favoriranno la reciproca diffusione delle rispettive culture nell'insegnamento a livello scolastico ed universitario, al fine di fornire una corretta visione della storia e della vita politica e sociale di ciascuno dei due Paesi.

Inoltre le due Parti promuoveranno l'organizzazione di manifestazioni della cultura dell'altra Parte, come mezzo per contribuire ad una migliore conoscenza dei rispettivi Popoli.

Art. 7. - Le Parti contraenti faciliteranno reciprocamente:

a. lo scambio di funzionari di alto livello, docenti, ricercatori ed esperti, allo scopo di avviare e porre in atto programmi culturali e progetti specifici;

b. l'organizzazione di corsi per perfezionamento e ricerca nei diversi campi artistici e professionali;

c. l'invio di professori specializzati nell'area culturale e di professionisti di fama per effettuare corsi e conferenze;

d. la concessione di borse per studi, perfezionamento, specializzazione e ricerche nei diversi settori dell'area culturale a candidati debitamente selezionati;

e. la visita di personalità del mondo dell'educazione, della cultura e della comunicazione;

f. la realizzazione di missioni di conferenzieri e di complessi artistici;

g. la cooperazione fra Biblioteche, Archivi e Musei e il rafforzamento dei servizi di scambio bibliografico e di documenti;

h. l'importazione e la divulgazione di libri, riviste, microfilms, microschede, pubblicazioni letterarie ed artistiche, così come di altri mezzi di diffusione culturale;

i. l'importazione e la presentazione, senza carattere commerciale, di pellicole educative, documentari e di interesse culturale, di dischi, nastri magnetici ed altre forme di riproduzione sonora visuale;

j. l'importazione e la presentazione di opere e oggetti destinati a esposizioni di carattere artistico ed educativo;

k. gli scambi nel settore radiofonico e della televisione aventi carattere culturale;

l. la realizzazione di mostre di arte, di libri, architettoniche, ecc.

m. lo scambio di partiture musicali e di opere letterarie e artistiche ;

n. l'organizzazione di rassegne cinematografiche e lo scambio di informazioni e di documentazione.

Questi scambi verranno effettuati mediante contatti diretti tra le Amministrazioni e tra le Istituzioni di carattere educativo e culturale.

Oltre agli scambi di persone, potranno aver luogo scambi di attrezzature e di altri materiali richiesti dalle diverse forme di cooperazione.

Art. 8. - Le opere letterarie artistiche, musicali, drammatiche, liriche, folkloristiche, cinematografiche, radiofoniche, televisive, e le altre opere di natura analoga protette dalla legislazione sulla proprietà intellettuale di una delle Parti contraenti, usufruiranno, nel territorio sotto la giurisdizione dell'altra Parte, della protezione che la legislazione di quest'ultima concede a questo tipo di opere, senza pregiudizio di quanto stabilito negli Accordi o Convenzioni internazionali che le due Parti abbiano sottoscritto.

Art. 9. - Le Parti contraenti offriranno il trattamento più favorevole, compatibile con le rispettive legislazioni, alle persone o gruppi che si rechino nell'altro Paese per missioni o attività inquadrate nel presente Accordo Culturale, tanto in ciò che si riferisce all'entrata, alla permanenza o all'uscita delle persone quanto all'importazione temporanea degli oggetti necessari al compimento della missione o dell'attività.

Art. 10. - I Governi delle Parti contraenti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le proprie Amministrazioni, al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione secondo la legislazione sulla proprietà intellettuale, documenti e altri oggetti di valore storico.

Art. 11. - Per dare concreta applicazione al presente Accordo, le due Parti hanno deciso l'istituzione di una Commissione Mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e di concretizzare programmi esecutivi pluriennali, che si riunirà alternativamente nelle Capitali dei due Paesi ogni tre anni.

Art. 12. - Il presente Accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, una volta ottemperato ai requisiti costituzionali previsti dagli ordinamenti di ciascuna delle due Parti.

Art. 13. - Il presente Accordo avrà durata illimitata. Ciascuna delle Parti potrà denunciarlo in qualunque momento per via diplomatica.

La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente, e non inciderà sull'esecuzione dei programmi concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.

Fatto a Roma il 18 aprile 1991, in due originali in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
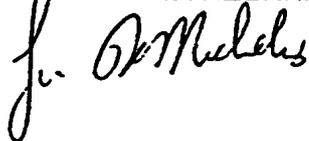
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE
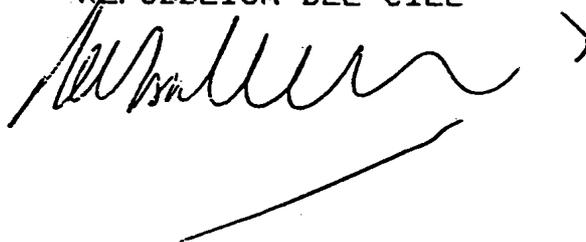
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1960):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (AGNELLI) il 18 luglio 1995.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 agosto 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 19 ottobre 1995.

Relazione scritta annunciata il 10 novembre 1995 (atto n. 1960/*A* - relatore sen. BONANSEA).

Esaminato in aula e approvato il 22 novembre 1995.

Camera dei deputati (atto n. 3456):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 1° dicembre 1995, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla III commissione il 6 febbraio 1996.

Relazione scritta annunciata il 14 febbraio 1996 (atto n. 3456/*A* - relatore on. GIACOVAZZO).

Esaminato in aula e approvato il 21 febbraio 1996.

96G0141

LEGGE 6 marzo 1996, n. **150.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Slovenia, dall'altro, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 5 aprile 1993.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Slovenia, dall'altro, con allegati, atto finale e dichiarazioni, firmato a Lussemburgo il 5 aprile 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

ACCORDO

tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Slovenia, dall'altro

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

e la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

da un lato, e

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

dall'altro,

CONSIDERANDO che la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia concludono un accordo di cooperazione concernente i settori di competenza di tale Comunità;

PERSEGUENDO gli stessi obiettivi e desiderosi di trovare soluzioni analoghe per il settore di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerato che nessuna delle disposizioni del presente accordo può essere interpretata nel senso di esimere le parti contraenti dagli obblighi che spettano loro in virtù di altri accordi internazionali,

DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:

Articolo 1

Il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo, sancito dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, è alla base delle politiche interna ed estera della Comunità e della Slovenia e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.

Il presente accordo si applica ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio di cui all'allegato I.

TITOLO I

Scambi commerciali

Articolo 2

Nel settore commerciale il presente accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e della necessità di

realizzare un miglior equilibrio dei loro scambi commerciali, al fine di migliorare le condizioni di accesso dei prodotti sloveni al mercato comunitario.

Articolo 3

1. Ferme restando le speciali disposizioni di cui al paragrafo 2, i prodotti originari della Slovenia sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente.

2. Per i prodotti elencati all'allegato II, originari della Slovenia, la Comunità stabilisce il regime tariffario d'importazione alle condizioni e nei limiti di massimali che essa fissa di anno in anno.

3. Per determinati prodotti che essa ritiene sensibili, la Comunità si riserva di adire il comitato misto per definire le speciali condizioni di accesso al proprio mercato che dovessero rendersi necessarie. Il comitato misto stabilisce le suddette condizioni entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dalla notifica. In mancanza di decisione del comitato misto entro questo termine, la Comunità può prendere le misure necessarie. Tuttavia, dette misure non potranno eccedere la portata di quelle che deriverebbero dall'applicazione a questi prodotti delle disposizioni del paragrafo 2, alle condizioni stabilite da quest'ultimo.

Per l'applicazione delle disposizioni di cui al primo comma, le parti contraenti procedono a regolari scambi di informazioni in sede di comitato misto, prima di stabilire, eventualmente, le speciali condizioni di accesso dei prodotti in questione ai rispettivi mercati. Detti scambi di informazioni vertono in particolare sulle correnti commerciali e sulle previsioni di produzione e di esportazione a medio e a lungo termine.

Il comitato misto esamina periodicamente le misure prese a norma del primo comma per verificarne la compatibilità con gli obiettivi dell'accordo.

Articolo 4

Gli articoli da 19 a 34 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia si applicano mutatis mutandis al presente accordo.

Articolo 5

Le disposizioni che determinano le norme d'origine per l'applicazione dell'accordo di cooperazione si applicano anche al presente accordo.

Articolo 6

1. Se le offerte presentate dagli operatori economici sloveni rischiano di pregiudicare il funzionamento del mercato comune e se tale pregiudizio è imputabile a una differenza nelle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, l'altra parte contraente può prendere le misure del caso, alle condizioni e secondo le procedure di cui al paragrafo 2.

2. Le parti contraenti comunicano al comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'applicazione delle misure appropriate.

Se la Slovenia non ha messo fine alle pratiche in questione entro il termine fissato dal comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo entro un mese dal giorno in cui è stato adito, l'altra parte contraente può adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per evitare un pregiudizio al funzionamento del mercato comune o per porvi fine; in particolare, essa può procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.

Articolo 7

Il presente accordo non modifica le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, né i poteri e le competenze derivanti da tale trattato.

TITOLO II

Disposizioni generali e finali

Articolo 8

1. È istituito un comitato misto incaricato di gestire l'accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni, il comitato adotta decisioni nei casi contemplati dal presente accordo.

Le decisioni prese sono vincolanti per le parti contraenti le quali sono tenute ad adottare, secondo le proprie norme, le misure richieste per la loro esecuzione.

2. Ai fini della corretta esecuzione del presente accordo, le parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di comitato misto.

3. Il comitato misto adotta il suo regolamento interno.

Articolo 9

1. Il comitato misto è composto da rappresentanti delle parti contraenti.

2. Il comitato misto si pronuncia di comune accordo.

Articolo 10

1. La presidenza del comitato misto è esercitata a turno da ciascuna delle parti contraenti, secondo modalità che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

2. Il comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del suo presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale del presente accordo.

Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta lo esiga una particolare necessità, a richiesta di una delle parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

3. Il comitato misto può decidere di istituire qualsiasi gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.

Articolo 11

Gli articoli da 35 a 37 e da 43 a 47 dell'accordo di cooperazione si applicano mutatis mutandis al presente accordo.

Articolo 12

Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio della Repubblica di Slovenia.

Articolo 13

Gli allegati e le dichiarazioni che figurano nell'atto finale fanno parte integrante del presente accordo.

Articolo 14

Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo con preavviso di sei mesi.

Le parti contraenti si riservano il diritto di sospendere, integralmente o parzialmente, l'applicazione del presente accordo, con effetto immediato, in caso di grave violazione delle sue disposizioni di base.

Articolo 15

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e slovena, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 16

Il presente accordo viene approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo comma ad opera delle parti contraenti.

Fatto a Lussemburgo, addì cinque aprile millenovecentonovantatré.

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti contemplati all'articolo 1 dell'accordo

Codice SI 1992	Designazione delle merci
2601	Minerali di ferro e loro concentrati, comprese le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):
	— Minerali di ferro e loro concentrati, diversi dalle piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):
2601 11 00	— — non agglomerati
2601 12 00	— — agglomerati
2602 00 00	Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore, in peso, di manganese di 20 % o più, sul prodotto secco
2619 00	Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro o dell'acciaio:
2619 00 10	— Polveri di altoforno (polveri della bocca di altoforno)
2701	Mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili
2702	Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo
2704 00	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta:
2704 00 19	— Coke e semi-coke di carboni fossili e di lignite, esclusi i coke ed i semi-coke di carbon fossile per la fabbricazione di elettrodi
7201	Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie
7202	Ferro-leghe:
	— Ferromanganese:
7202 11	— — contenente, in peso, più di 2 % di carbonio
	— altri:
ex 7202 99	— — altri:
7202 99 11	— — — Ferro-fosforo contenente in peso, più di 3 % e meno di 15 % di fosforo
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili
7204	Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio, (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203
7207	Semiprodotti di ferro o di acciaio non legati:
	— contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:
ex 7207 11	— — di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:
	— — — laminati od ottenuti con colata continua
ex 7207 12	— — altri, di sezione trasversale rettangolare:
	— — — laminati od ottenuti con colata continua
ex 7207 19	— — altri:
	— di sezione trasversale circolare o poligonale e sbozzi per profilati, laminati od ottenuti con colata continua

Codice SI 1992	Designazione delle merci
ex 7207 20	– contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio:
	– – di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale e sbozzi per profilati, laminati o ottenuti con colata continua
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti:
	– arrotolati, semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:
7208 11 00	– – di spessore superiore a 10 mm
7208 12	– – di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm
7208 13	– – di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm
7208 14	– – di spessore inferiore a 3 mm
	– altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo:
7208 21	– – di spessore superiore a 10 mm
7208 22	– – di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm
7208 23	– – di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm
7208 24	– – di spessore inferiore a 3 mm
	– non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:
7208 31 00	– – laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm o più che non presentano motivi di rilievo
7208 32	– – altri, di spessore superiore a 10 mm
7208 33	– – altri, di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm
7208 34	– – altri, di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm
7208 35	– – altri, di spessore inferiore a 3 mm
	– altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo:
7208 41 00	– – laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm o più, che non presentano motivi in rilievo
7208 42	– – altri, di spessore superiore a 10 mm
7208 43	– – altri, di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm
7208 44	– – altri, di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm
7208 45	– – altri, di spessore inferiore a 3 mm
7208 90	– altri:
7208 90 10	– – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti:
	– arrotolati, semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:
7209 11 00	– – di spessore di 3 mm o più
7209 12	– – di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
7209 13	– – di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm

Codice SI 1992	Designazione delle merci
7209 14	— — di spessore inferiore a 0,5 mm
	— altri, arrotolati, semplicemente laminati a freddo:
7209 21 00	— — di spessore di 3 mm o più
7209 22	— — di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
7209 23	— — di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm
7209 24	— — di spessore inferiore a 0,5 mm
	— non arrotolati, semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:
7209 31 00	— — di spessore di 3 mm o più
7209 32	— — di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
7209 33	— — di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm
7209 34	— — di spessore inferiore a 0,5 mm
	— altri, non arrotolati, semplicemente laminati a freddo:
7209 41 00	— — di spessore di 3 mm o più
7209 42	— — di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
7209 43	— — di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm
7209 44	— — di spessore inferiore a 0,5 mm
7209 90	— altri:
7209 90 10	— — semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti:
	— stagnati:
7210 11	— — di spessore di 0,5 mm o più:
7210 11 10	— — — semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7210 12	— — di spessore inferiore a 0,5 mm:
7210 12 11 7210 12 19	— — — semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7210 20	— piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno:
7210 20 10	— — semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
	— zincati elettroliticamente:
7210 31	— — di acciaio di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:
7210 31 10	— — — semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7210 39	— — altri:
7210 39 10	— — — semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
	— zincati con altri procedimenti:
7210 41	— — ondulati:
7210 41 10	— — — semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare

Codice SI 1992	Designazione delle merci
7210 49	— — altri:
7210 49 10	— — — semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7210 50	— rivestiti di ossido di cromo o di cromo ed ossidi di cromo:
7210 50 10	— — semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7210 60	— rivestiti di alluminio:
7210 60 11 7210 60 19	— — semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7210 70	— dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche:
7210 70 31 7210 70 39	— — semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7210 90	— altri:
da 7210 90 31 a 7210 90 39	— — diversi da quelli argentati, dorati, platinati o smaltati, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti:
	— semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:
7211 11 00	— — laminati sulle quattro facce con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo
7211 12	— — altri, di spessore di 4,75 mm o più
7211 19	— — altri
	— altri, semplicemente laminati a caldo:
7211 21 00	— — laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati e che non presentano motivi in rilievo
7211 22	— — altri, di spessore di 4,75 mm o più
7211 29	— — altri
7211 30	— semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:
7211 30 10	— — di larghezza superiore a 500 mm
	— altri, semplicemente laminati a freddo:
7211 41	— — contenenti, in peso, meno dello 0,25 % di carbonio:
7211 41 10	— — — di larghezza superiore a 500 mm
7211 41 91	— — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, arrotolati, destinati alla fabbricazione della latta
7211 49	— — altri:
7211 49 10	— — — di larghezza superiore a 500 mm
7211 90	— altri:
7211 90 11	— — — di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti:
7212 10	— stagnati:

Codice SI 1992	Designazione delle merci
7212 10 10	– – Latta, semplicemente trattata in superficie
7212 10 91	– – – altri, di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie
	– zincati elettroliticamente:
7212 21	– – di acciai di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:
7212 21 11	– – – di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie
212 29	– – altri:
212 29 11	– – – di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie
7212 30	– zincati con altri procedimenti:
7212 30 11	– – di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie
7212 40	– dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche:
7212 40 10	– – Latta, semplicemente laccata:
7212 40 91	– – – altri di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie
7212 50	– altrimenti rivestiti che argentati, dorati, platinati o smaltati semplicemente trattati in superficie:
7212 50 31	– – di larghezza superiore a 500 mm
7212 60	– placcati:
7212 60 11	– – di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie
7212 60 91	– – di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, laminati a caldo, semplicemente placcati
7213	Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione:
7214 20 00	– aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione
7214 30 00	– di acciai automatici
7214 40	– altre, contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio
7214 50	– altre, contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio
7214 60 00	– altre, contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio
7215	Altre barre di ferro o di acciai non legati:
7215 90	– altre:
7215 90 10	– – laminati o estruse a caldo, semplicemente placcate
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati:
7216 10 00	– Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm
	– Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm:
7216 21 00	– – Profilati a L
7216 22 00	– – Profilati a T
	– Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm:
7216 31	– – Profilati ad U
7216 32	– – Profilati ad I

Codice SI 1992	Designazione delle merci
7216 33	— — Profilati ad H
7216 40	— Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm
7216 50	— altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo
7216 90	— altri:
7216 90 10	— — laminati o estrusi a caldo, semplicemente placcati
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili:
7218 10 00	— Lingotti ed altre forme primarie
ex 7218 90	— altri:
	— — — laminati od ottenuti per colata continua
7219	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm:
	— semplicemente laminati a caldo, arrotolati:
7219 11	— — di spessore superiore a 10 mm
7219 12	— — di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed uguale o inferiore a 10 mm
7219 13	— — di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm
7219 14	— — di spessore inferiore a 3 mm
	— semplicemente laminati a caldo, non arrotolati:
7219 21	— — di spessore superiore a 10 mm
7219 22	— — di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed uguale o inferiore a 10 mm
7219 23	— — di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm
7219 24	— — di spessore inferiore a 3 mm
	— semplicemente laminati a freddo:
7219 31	— — di spessore uguale o superiore a 4,75 mm
7219 32	— — di spessore uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 4,75 mm
7219 33	— — di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
7219 34	— — di spessore uguale o superiore a 0,5 mm ed inferiore o uguale a 1 mm
7219 35	— — di spessore inferiore a 0,5 mm
ex 7219 90	— altri:
	— — semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm:
	— semplicemente laminati a caldo:
7220 11 00	— — di spessore uguale o superiore a 4,75 mm
7220 12 00	— — di spessore inferiore a 4,75 mm
7220 20	— semplicemente laminati a freddo:
7220 20 10	— — di larghezza superiore a 500 mm
7220 90	— altri:
7220 90 11	— — di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati

Codice SI 1992	Designazione delle merci
7220 90 31	— — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, laminati a caldo, semplicemente placcati
7221 00	Vergella o bordione di acciai inossidabili
7222	Barre e profilati di acciai inossidabili:
7222 10	— Barre semplicemente laminate o estruse a caldo
7222 30	— altre barre:
7222 30 10	— — laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate
7222 40	— Profilati:
7222 40 11 7222 40 19 7222 40 30	— — semplicemente laminati o estrusi a caldo, anche semplicemente placcati
7224	Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati:
7224 10 00	— Lingotti e altre forme primarie
7224 90	— altri:
da 7224 90 01 a 7224 90 15	— — — laminati a caldo od ottenuti per colata continua
7225	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm:
7225 10	— di acciai al silicio detti «magnetici»
7225 20	— di acciai rapidi:
7225 20 10 7225 20 30	— — semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7225 30 00	— altri, semplicemente laminati a caldo, arrotolati
7225 40	— altri, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati
7225 50	— altri, semplicemente laminati a freddo
7225 90	— altri:
7225 90 10	— — semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7226	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm:
7226 10	— di acciai al silicio detti «magnetici»:
7226 10 10	— — semplicemente laminati a caldo
7226 10 30	— — altri, di larghezza superiore a 500 mm
7226 20	— di acciai rapidi:
7226 20 10	— — semplicemente laminati a caldo
7226 20 31	— — semplicemente laminati a freddo, di larghezza superiore a 500 mm
	— — altri:
7226 20 51	— — — di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati
7226 20 71	— — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati laminati a caldo, semplicemente placcati

Codice SI 1992	Designazione delle merci
	– altri:
7226 91	– – semplicemente laminati a caldo
7226 92	– – semplicemente laminati a freddo:
7226 92 10	– – – di larghezza superiore a 500 mm
7226 99	– – altri:
7226 99 11	– – – di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati
7226 99 31	– – – di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati, laminati a caldo, semplicemente placcati
7227	Vergella o bordione di altri acciai legati
7228	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati:
ex 7228 10	– Barre di acciai rapidi:
7228 10 10 7228 10 30	– – semplicemente laminate o estruse a caldo, anche semplicemente placcate
ex 7228 20	– Barre di acciai silico-manganese:
7228 20 11 7228 20 19 7228 20 30	– – semplicemente laminate o estruse a caldo, anche semplicemente placcate
7228 30	– altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo
7228 60	– altre barre:
7228 60 10	– – laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate
7228 70	– Profilati:
7228 70 10 7228 70 31	– – semplicemente laminati o estrusi a caldo, anche semplicemente placcati
7228 80	– Barre forate per la perforazione
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio:
7301 10 00	– Palancole
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:
ex 7302 10	– Rotaie:
7302 10 31 7302 10 39 7302 10 90	– – diverse da quelle conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso
7302 20 00	– Traverse
7302 40	– Stecche (ganasce) e piastre di appoggio:
7302 40 10	– – laminate
7302 90	– altri:
7302 90 10	– – controrotaie

ALLEGATO II

Codice NC (*)	Designazione delle merci (°)
	Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie:
	— Ghise gregge non legate contenenti, in peso, 0,5 % o meno di fosforo:
	— — contenenti, in peso, 0,4 % o più di manganese:
7201 10 11	— — — con tenore di silicio inferiore o uguale a 1 %
7201 10 19	— — — con tenore di silicio superiore a 1 %
7201 10 30	— — contenenti, in peso, da 0,1 % incluso a 0,4 % escluso di manganese
7201 10 90	— — contenenti, in peso, meno di 0,1 % di manganese
7201 20 00	— Ghise gregge non legate contenenti, in peso, più di 0,5 % di fosforo
	— Ghise gregge legate:
7201 30 90	— — altre
7201 40 00	— Ghise specolari
	Ferro-leghe:
	— altre:
	— — altre:
	— — — Ferro-fosforo:
7202 99 11	— — — — contenente, in peso, più di 3 % e meno di 15 % di fosforo
	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili:
7203 90 00	— altri
	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti:
	— arrotolati, semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:
7208 11 00	— — di spessore superiore a 10 mm
	— — di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 100 mm:
7208 12 10	— — — destinati alla rilaminazione [1]
	— — — altri:
7208 12 91	— — — — che presentano motivi in rilievo
	— — — — altri:
7208 12 95	— — — — — punzonati
7208 12 98	— — — — — altri
	— — di spessore pari o superiore a 3 mm ma inferiore a 4,75 mm:
7208 13 10	— — — destinati alla rilaminazione [1]
	— — — altri:

(*) I codici Taric figurano nell'ultima pagina del presente allegato.

(°) Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nel contesto di questo allegato, dall'applicazione dei codici NC. Dove sono indicate posizioni di codice «ex», lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente.

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci
7208 13 91	– – – – che presentano motivi in rilievo
	– – – – altri:
7208 13 95	– – – – – punzonati
7208 13 98	– – – – – altri
	– – di spessore inferiore a 3 mm:
7208 14 10	– – – destinati alla rilaminazione (1)
	– – – altri:
7208 14 91	– – – – punzonati
7208 14 99	– – – – altri
	– altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo:
	– – di spessore superiore a 10 mm:
7208 21 10	– – – che presentano motivi in rilievo
7208 21 90	– – – altri
	– – di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm:
7208 22 10	– – – destinati alla rilaminazione (1)
	– – – altri:
7208 22 91	– – – – che presentano motivi in rilievo
	– – – – altri:
7208 22 95	– – – – – punzonati
7208 22 98	– – – – – altri
	– – di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm:
7208 23 10	– – – destinati alla rilaminazione (1)
	– – – altri:
7208 23 91	– – – – che presentano motivi in rilievó
	– – – – altri:
7208 23 95	– – – – – punzonati
7208 23 98	– – – – – altri
	– – di spessore inferiore a 3 mm:
7208 24 10	– – – destinati alla rilaminazione (1)
	– – – altri:
7208 24 91	– – – – – punzonati
7208 24 99	– – – – – altri
	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti:
	– semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:
	– – altri, di spessore di 4,75 mm o più:
ex 7211 12 10	– – – di larghezza superiore a 500 mm
	– (2)
	– – altri:

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.
(2) Prodotti arrotolati del peso di 500 kg o più.

Codice NC	Designazione delle merci
ex 7211 19 10	— — — di larghezza superiore a 500 mm
	— [1]
	— altri, semplicemente laminati a caldo:
	— — altri, di spessore di 4,75 mm o più:
ex 7511 22 10	— — — di larghezza superiore a 500 mm
	— [1]
	— — altri:
ex 7211 29 10	— — — di larghezza superiore a 500 mm
	— [1]

Codice NC	Designazione delle merci
	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati:
	— contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:
	— — altri:
	— — — di sezione trasversale circolare o poligonale:
	— — — — laminati od ottenuti con colata continua:
7207 19 15	— — — — — altri
	— contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio:
	— — di sezione trasversale circolare o poligonale:
	— — — laminati od ottenuti con colata continua:
	— — — — altri:
7207 20 55	— — — — — contenenti, in peso, 0,25 % o più ma meno di 0,6 % di carbonio
	Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati:
7213 10 00	— aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione
7213 31 00 7213 39 00	— altri; contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio
7213 41 00 7213 49 00	— altri, contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio
	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione:
7214 20 00	— aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione
7214 40 10 7214 40 91 7214 40 99	— altre, contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio
7214 50 10 7214 50 91 7214 50 99	— altre, contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio
	Altre barre di ferro o di acciai non legati:
	— altre:
7215 90 10	— — laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate
	Barre e profilati di altri acciai legati; di acciai legati o non legati:
	— Barre forate per la perforazione:
7228 80 90	— — di ferro o di acciai non legati

[1] Prodotti arrotolati del peso di 500 kg o più.

Codice NC	Designazione delle merci
	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati:
	– contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:
	– – altri:
	– – – Sbozzi per profilati:
7207 19 31	– – – – laminati od ottenuti con colata continua
	– contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio:
	– – Sbozzi per profilati:
7207 20 71	– – – laminati od ottenuti con colata continua
	Profilati di ferro o di acciai non legati:
7216 10 00	– Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm
7216 21 00 7216 22 00	– Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm:
	– – – di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm:
ex 7216 31 11	– – – – ad ali a facce parallele
	– (1)
ex 7216 31 19	– – – – altri
	– (1)
	– – – di altezza superiore a 220 mm:
ex 7216 31 91	– – – – ad ali a facce parallele
	– (1)
ex 7216 31 99	– – – – altri
	– (1)
	– – – di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm:
ex 7216 32 11	– – – – ad ali o facce parallele
	– (1)
ex 7216 32 19	– – – – altri
	– (1)
	– – – di altezza superiore a 220 mm:
ex 7216 32 91	– – – – ad ali a facce parallele
	– (1)
ex 7216 32 99	– – – – altri
	– (1)
ex 7216 33 10	– – – di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 180 mm
	– (1)
ex 7216 33 90	– – – di altezza superiore a 180 mm
	– (1)
7216 40 10 7216 40 90	– Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm
7216 50 10 7216 50 90	– altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo

(1) Ad esclusione dei prodotti contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio, a condizione che il tenore di zolfo e di fosforo sia inferiore, in peso, allo 0,04 % per ciascuno di tali elementi presi isolatamente e allo 0,07 % per i due elementi presi insieme.

Codice NC	Designazione delle merci
	— altri:
7216 90 10	— — laminati o estrusi a caldo, semplicemente placcati
	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio:
7301 10 00	— Palancole
	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati ne rivestiti:
	— semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:
	— — altri, di spessore di 4,75 mm o più:
ex 7211 12 90	— — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm
	— (1)
	— — altri:
	— — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm:
ex 7211 19 91	— — — — di spessore uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 4,75 mm
	— (1)
ex 7211 19 99	— — — — di spessore inferiore a 3 mm
	— (1)
	— altri, semplicemente laminati a caldo:
	— — altri, di spessore di 4,75 mm o più:
ex 7211 22 90	— — — di larghezza superiore a 500 mm
	— (1)
	— altri, semplicemente laminati a caldo:
	— — altri:
	— — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm:
ex 7211 29 91	— — — — di spessore uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 4,75 mm
	— (1)
ex 7211 29 99	— — — — di spessore inferiore a 3 mm
	— (1)
	— altri, semplicemente, laminati a freddo:
	— — contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:
	— — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm:
7211 41 91	— — — — arrotolati, destinati alla fabbricazione della latta
	— Placcati:
	— — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm:
	— — — semplicemente trattati in superficie:
7212 60 91	— — — — laminati a caldo, semplicemente placcati
	— (1)

(1) Ad esclusione dei prodotti contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio, a condizione che il tenore di zolfo e di fosforo sia inferiore, in peso, allo 0,04 % per ciascuno di tali elementi presi isolatamente e allo 0,07 % per i due elementi presi insieme.

Codice NC	Designazione delle merci
	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti:
	– non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:
7208 32 10 7208 32 30 7208 32 51 7208 32 59 7208 32 91 7208 32 99	– – altri, di spessore superiore a 10 mm
7208 33 10 7208 33 91 7208 33 99	– – altri, di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm
7208 34 10 7208 34 90	– – altri, di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm
7208 35 10 7208 35 90	– – altri, di spessore inferiore a 3 mm
	– altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo:
7208 42 10 7208 42 30 7208 42 51 7208 42 59 7208 42 91 7208 42 99	– – altri, di spessore superiore a 10 mm
7208 43 10 7208 43 91 7208 43 99	– – altri, di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore 10 mm
7208 44 10 7208 44 90	– – altri, di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm
7208 45 10 7208 45 90	– – altri, di spessore inferiore a 3 mm
	– altri:
7208 90 10	– – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a freddo, non placcati né rivestiti:
	– arrotolati, semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:
7209 12 10 7209 12 90	– – di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
7209 13 10 7209 13 90	– – di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm
7209 14 10 7209 14 90	– – di spessore inferiore a 0,5 mm
	– altri, arrotolati, semplicemente laminati a freddo:
7209 22 10 7209 22 90	– – di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
7209 23 10 7209 23 90	– – di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm
7209 24 10 7209 24 91 7209 24 99	– – di spessore inferiore a 0,5 mm

Codice NC	Designazione delle merci
	– non arrotolati, semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:
7209 32 10 7209 32 90	– – di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
7209 33 10 7209 33 90	– – di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm
7209 34 10 7209 34 90	– – di spessore inferiore a 0,5 mm
	– altri, non arrotolati, semplicemente laminati a freddo:
7209 42 10 7209 42 90	– – di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
7209 43 10 7209 43 90	– – di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm
7209 44 10 7209 44 90	– – di spessore inferiore a 0,5 mm
	– altri:
7209 90 10	– – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti:
	– stagnati:
	– – di spessore di 0,5 mm o più:
7210 11 10	– – – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
	– – di spessore inferiore a 0,5 mm:
7210 12 11 7210 12 19	– – – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
	– piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno:
7210 20 10	– – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
	– zincati elettroliticamente:
	– – di acciaio di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:
7210 31 10	– – – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
	– – altri:
7210 39 10	– – – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
	– zincati con altri procedimenti:
	– – ondulati:
7210 41 10	– – – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
	– – altri:
7210 49 10	– – – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
	– rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo:
7210 50 10	– – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare

Codice NC	Designazione delle merci
	— rivestiti di alluminio:
	— — semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:
7210 60 11	— — — rivestiti di leghe di alluminio-zinco
7210 60 19	— — — altri
	— dipinti, verniciati o rivestiti di materia plastica:
7210 70 31 7210 70 39	— — semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
	— altri:
	— — altri:
7210 90 31 7210 90 33 7210 90 35 7210 90 39	— — — semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti:
	— semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:
	— — altri, di spessore pari o superiore a 4,75 mm:
ex 7211 12 10	— — — di larghezza superiore a 500 mm — [1]
	— — altri:
ex 7211 19 10	— — — di larghezza superiore a 500 mm — [1]
	— altri, semplicemente laminati a caldo:
	— — altri, di spessore pari o superiore a 4,75 mm:
ex 7211 22 10	— — — di larghezza superiore a 500 mm — [1]
	— — altri:
ex 7211 29 10	— — — di larghezza superiore a 500 mm — [2]
	— semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm e con un limite di elasticità minimo di 275 MPa o di spessore pari o superiore a 3 mm e con un limite di elasticità minimo di 355 MPa:
7211 30 10	— — di larghezza superiore a 500 mm
	— altri, semplicemente laminati a freddo:
	— — contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:
7211 41 10	— — — di larghezza superiore a 500 mm
	— — altri:
7211 49 10	— — — di larghezza superiore a 500 mm
	— altri:
	— — di larghezza superiore a 500 mm:
7211 90 11	— — — semplicemente trattati in superficie

[1] Ad esclusione di prodotti arrotolati del peso di 500 kg o più.
[2] Ad esclusione dei prodotti contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio, a condizione che il tenore di zolfo e di fosforo sia inferiore, in peso, allo 0,04 % per ciascuno di tali elementi presi isolatamente e allo 0,07 % per i due elementi presi insieme.

Codice NC	Designazione delle merci
	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti:
	— stagnati:
7212 10 10	— — Latta semplicemente trattata in superficie
ex 7212 10 91	— — altri (¹)
	— zincati elettroliticamente:
	— — di acciai di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:
7212 21 11	— — — di larghezza superiore a 500 mm:
	— — — — semplicemente trattati in superficie
	— — altri:
	— — — di larghezza superiore a 500 mm:
7212 29 11	— — — — semplicemente trattati in superficie
	— zincati con altri procedimenti:
	— — di larghezza superiore a 500 mm
7212 30 11	— — — semplicemente trattati in superficie
	— dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche:
7212 40 10	— — Latta, semplicemente laccata
	— — altri:
	— — — di larghezza superiore a 500 mm:
7212 40 91	— — — — semplicemente trattati in superficie
	— altrimenti rivestiti:
	— — di larghezza superiore a 500 mm:
	— — — piombati:
7212 50 31	— — — — semplicemente trattati in superficie
	— — — altri:
7212 50 51	— — — — semplicemente trattati in superficie
	— placcati:
	— — di larghezza superiore a 500 mm:
7212 60 11	— — — semplicemente trattati in superficie
	Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio:
	— Cascami lingottati:
7204 50 90	— — altri
	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203:
7206 10 00	— Lingotti
	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati:
	— contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:
	— — di sezione trasversale quadrato o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:
	— — — laminati od ottenuti con colata continua:

(¹) Ad esclusione dei prodotti contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio, a condizione che il tenore di zolfo e di fosforo sia inferiore, in peso, allo 0,04 % per ciascuno di tali elementi presi isolatamente e allo 0,07 % per i due elementi presi insieme.

Codice NC	Designazione delle merci
7207 11 11	– – – – di acciai automatici
	– – altri:
	– – – di sezione trasversale circolare o poligonale:
	– – – – laminati od ottenuti con colata continua:
7207 19 11	– – – – – di acciai automatici
	– contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio:
	– – di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:
	– – – laminati od ottenuti con colata continua:
7207 20 11	– – – – di acciai automatici
	– – – – altri, contenenti, in peso:
7207 20 17	– – – – – 0,6 % o più di carbonio
	– – altri, di sezione trasversale rettangolare:
	– – – laminati od ottenuti con colata continua:
ex 7207 20 31	– – – – di spessore uguale o superiore a 50 mm
	– (1)
ex 7207 20 33	– – – – di spessore inferiore a 50 mm
	– (1)
	– – di sezione trasversale circolare o poligonale:
	– – – laminati od ottenuti con colata continua:
7207 20 51	– – – – di acciai automatici
	– – – – altri:
7207 20 57	– – – – – contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio
	– non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:
ex 7208 31 00	– – laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm o più, che non presentano motivi in rilievo
	– (1)
	– altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo:
ex 7208 41 00	– – laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm o più, che non presentano motivi in rilievo
	– (1)
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti:
	– semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:
ex 7211 11 00	– – laminati sulle quattro facce con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo
	– (1)

(1) Ad esclusione dei prodotti contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio, a condizione che il tenore di zolfo e di fosforo sia inferiore, in peso, allo 0,04 % per ciascuno di tali elementi presi isolatamente e allo 0,07 % per i due elementi presi insieme.

Codice NC	Designazione delle merci
ex 7211 12 90	— — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm
	— (1)
	— — altri:
	— — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm:
ex 7211 19 91	— — — — di spessore uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 4,75 mm
	— (1)
ex 7211 19 99	— — — — di spessore inferiore a 3 mm
	— (1)
	— altri, semplicemente laminati a caldo:
ex 7211 21 00	— — laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati e che non presentano motivi in rilievo
	— (1)
	— altri, di spessore di 4,75 mm o più:
ex 7211 22 90	— — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm
	— (1)
	— — altri:
	— — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm:
ex 7211 29 91	— — — — di spessore uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 4,75 mm
	— (1)
ex 7211 29 99	— — — — di spessore inferiore a 3 mm
	— (1)
	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti:
	— placcati:
	— — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm:
	— — — semplicemente trattati in superficie:
ex 7212 60 91	— — — — laminati a caldo, semplicemente placcati
	— (1)
	Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati:
7213 20 00	— di acciai automatici
	— altri, contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio:
ex 7213 50 10	— — contenenti, in peso, 0,6 % o più e non più di 0,75 % di carbonio
	— (1)
ex 7213 50 90	— — contenenti, in peso, più di 0,75 % di carbonio
	— (1)
7214	Barre di ferro o di acciaio non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione:
7214 30 00	— di acciai automatici
7214 60 00	— altri contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio

(1) Contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio, a condizione che il tenore di zolfo e di fosforo sia inferiore, in peso, allo 0,04 % per ciascuno di tali elementi presi isolatamente e allo 0,07 % per i due elementi presi insieme.

Codice NC	Designazione delle merci
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati:
	– Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm:
	– – Profilati ad U:
	– – – di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm:
ex 7216 31 11	– – – – ad ali a facce parallele
	– (1)
ex 7216 31 19	– – – – altri
	– (1)
	– – – di altezza superiore a 220 mm:
ex 7216 31 91	– – – – ad ali a facce parallele
	– (1)
ex 7216 31 99	– – – – altri
	– (1)
	– – Profilati ad I:
	– – – di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm:
ex 7216 32 11	– – – – ad ali a facce parallele
	– (1)
ex 7216 32 19	– – – – altri
	– (1)
	– – – di altezza superiore a 220 mm:
ex 7216 32 91	– – – – ad ali a facce parallele
	– (1)
ex 7216 32 99	– – – – altri
	– (1)
	– – Profilati ad H:
ex 7216 33 10	– – – di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 180 mm
	– (1)
ex 7216 33 90	– – – di altezza superiore a 180 mm
	– (1)
	Acciai inossidabili in lingotti o altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili:
	– (1)
7218 10 00	– Lingotti ed altre forme primarie
	– altri:
	– – di sezione trasversale quadrata o rettangolare:
7218 90 11 7218 90 13 7218 90 15 7218 90 19	– – – laminati o ottenuti per colata continua
	– – altri:
7218 90 50	– – – laminati o ottenuti per colata continua
	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili di larghezza uguale o superiore a 600 mm:
7219 11 10 7219 11 90	– semplicemente laminati a caldo, arrotolati

(1) Contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio, a condizione che il tenore di zolfo e di fosforo sia inferiore, in peso, allo 0,04 % per ciascuno di tali elementi presi isolatamente e allo 0,07 % per i due elementi presi insieme.

Codice NC	Designazione delle merci
7219 12 10 7219 12 90	– semplicemente laminati a caldo, non arrotolati
7219 13 10 7219 13 90	– semplicemente laminati a freddo:
7219 14 10 7219 14 90	– – di spessore superiore a 1 mm ma inferiore a 3 mm:
	– – – contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel, di spessore:
7219 21 11	– – – – superiore a 13 mm
7219 21 19 7219 21 90 7219 22 10 7219 22 90 7219 23 10 7219 23 90 7219 24 10 7219 24 90 7219 33 10 7219 33 90	– – – – superiore a 10 mm ed inferiore o uguale a 13 mm
7219 34 10 7219 34 90	– – di spessore uguale o superiore a 0,5 mm ma non superiore 1 mm
7219 35 10 7219 35 90	– – di spessore inferiore a 0,5 mm
	– altri:
7219 90 11 7219 90 19	– – semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm:
7220 11 00 7220 12 00	– semplicemente laminati a caldo
7221 00	Vergella o bordione di acciai inossidabili:
7221 00 10	– contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel
8221 00 90	– contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel
7224	Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati:
7224 90	– altri:
	– – di sezione trasversale, quadrata o rettangolare:
	– – – laminati a caldo od ottenuti per colata continua:
	– – – – la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:
7224 90 01	– – – – – di acciai rapidi
7224 90 09	– – – – – altri
7224 90 15	– – – – altri
7225	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm:
	– altri, semplicemente laminati a freddo:
ex 7225 50 10	– – contenenti in peso meno di 0,6 % di silicio e da 0,3 % incluso, a 1 %, incluso, di alluminio – (1)
ex 7225 50 90	– – altri – (1)

(1) Di spessore inferiore a 3 mm.

Codice NC	Designazione delle merci
7227 (tutti i codici)	Vergella o bordione di altri acciai legati
	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati:
7228 10 10	— — semplicemente laminate o estruse a caldo
	— — altre:
7228 10 30	— — — laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate
	— Barre di acciai silico-manganese:
7228 20 11	— — semplicemente laminate o estruse a caldo
7228 20 19	— — altre:
7228 20 30	— — — laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate
7228 30	— altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo:
7228 30 10	— — di sezione circolare, di diametro uguale o superiore a 80 mm
7228 30 30	— — di sezione rettangolare, laminate su quattro facce
7228 30 80	— — altre
7228 60	— altre barre:
7228 60 10	— — laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate
	— Profilati:
7228 70 10	— — semplicemente laminati o estrusi a caldo
	— semplicemente laminati a freddo:
7220 20 10	— — di larghezza superiore a 500 mm
	— altri:
	— — di larghezza superiore a 500 mm:
7220 90 11	— — — semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati
	— — di larghezza superiore a 500 mm:
	— — — semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati:
7220 90 31	— — — — laminati a caldo, semplicemente placcati
	Altre barre e profilati di acciai inossidabili:
7222 10 11 7222 10 19 7222 10 51 7222 10 59 7222 10 99	— Barre semplicemente laminate o estruse a caldo
	— altre barre:
7222 30 10	— — laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate
	— Profilati:
7222 40 11 7222 40 19	— — semplicemente laminati o estrusi a caldo
	— — altri:
7222 40 30	— — — laminati o estrusi a caldo, semplicemente placcati
	Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati:
7224 10 00	— Lingotti ed altre forme primarie:
7224 90 30	— — — laminati a caldo od ottenuti per colata continua

Codice NC	Designazione delle merci
	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm:
7225 10 10 7225 10 91 7225 10 99	– di acciai al silicio detti «magnetici»
	– di acciaì rapidi:
7225 20 10	– – semplicemente laminati a caldo
7225 20 30	– – semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7225 30 00	– altri, semplicemente laminati a caldo, arrotolati
7225 40 10 7225 40 30 7225 40 50 7225 40 70 7225 40 90	– altri, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati
	– altri:
7225 90 10	– – semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm:
	– di acciai al silicio detti «magnetici»:
7226 10 10	– – semplicemente laminati a caldo
	– – altri:
7226 10 30	– – – di larghezza superiore a 500 mm
	– di acciai rapidi:
7226 20 10	– – semplicemente laminati a caldo
	– – semplicementi laminati a freddo:
7226 20 31	– – – di larghezza superiore a 500 mm
	– – altri:
	– – – di larghezza superiore a 500 mm:
7226 20 51	– – – – semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati
	– – – di larghezza uguale o inferiore a 500 mm:
	– – – – semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati:
7226 20 71	– – – – – laminati a caldo, semplicemente placcati
	– altri:
	– – semplicemente laminati a caldo:
7226 91 10	– – – di spessore uguale o superiore a 4,75 mm
7226 91 90	– – – di spessore inferiore a 4,75 mm
	– – semplicemente laminati a freddo:
7226 92 10	– – – di larghezza superiore a 500 mm
	– – altri:
	– – – di larghezza superiore a 500 mm:
7226 99 11	– – – – semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati
	– – – di larghezza uguale o inferiore a 500 mm:
	– – – – semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati:
7226 99 31	– – – – – laminati a caldo, semplicemente placcati:
	– – altri:
7228 70 31	– – – laminati o estrusi a caldo, semplicemente placcati
	– Barre forate par la perforazione:
7228 80 10	– – di acciai legati

CODICI TARIC

Codice NC	Codice Taric
ex 7211 12 10	7211 12 10*12
	7211 12 10*91
ex 7211 19 10	7211 19 10*12
	7211 19 10*14
	7211 19 10*91
ex 7211 22 10	7211 22 10*12
	7211 22 10*91
ex 7211 29 10	7211 29 10*12
	7211 29 10*14
	7211 29 10*91
ex 7216 31 11	7216 31 11*10
	7216 31 11*99
ex 7216 31 19	7216 31 19*10
	7216 31 19*99
ex 7216 31 91	7216 31 91*10
	7216 31 91*99
ex 7216 31 99	7216 31 99*10
	7216 31 99*99
ex 7216 32 11	7216 32 11*10
	7216 32 11*99
ex 7216 32 19	7216 32 19*10
	7216 32 19*99
ex 7216 32 91	7216 32 91*10
	7216 32 91*99
ex 7216 32 99	7216 32 99*10
	7216 32 99*99
ex 7216 33 10	7216 33 10*90
ex 7216 33 90	7216 33 90*90
ex 7211 12 90	7211 12 90*90
ex 7211 19 91	7211 19 91*90
ex 7211 19 99	7211 19 99*90
ex 7211 22 90	7211 22 90*90
ex 7211 29 91	7211 29 91*90
ex 7211 29 99	7211 29 99*90
ex 7212 60 91	7212 60 91*90
ex 7211 12 10	7211 12 10*18
	7211 12 10*19
	7211 12 10*99

Codice NC	Codice Taric
ex 7211 19 10	7211 19 10*13
	7211 19 10*15
	7211 19 10*17
	7211 19 10*18
	7211 19 10*99
ex 7211 22 10	7211 22 10*18
	7211 22 10*19
	7211 22 10*99
ex 7211 29 10	7211 29 10*13
	7211 29 10*15
	7211 29 10*17
	7211 29 10*18
	7211 29 10*99
ex 7212 10 91	7212 10 91*90
ex 7207 20 31	7207 20 31*10
ex 7207 20 33	7207 20 33*10
ex 7208 31 00	7208 31 00*10
ex 7208 41 00	7208 41 00*10
ex 7211 11 00	7211 11 00*10
ex 7211 12 90	7211 12 90*10
ex 7211 19 91	7211 19 91*10
ex 7211 19 99	7211 19 99*10
ex 7211 21 00	7211 21 00*10
ex 7211 22 90	7211 22 90*10
ex 7211 29 91	7211 29 91*10
ex 7211 29 99	7211 29 99*10
ex 7212 60 91	7212 60 91*10
ex 7213 50 10	7213 50 10*10
ex 7213 50 90	7213 50 90*10
ex 7216 31 11	7216 31 11*91
ex 7216 31 19	7216 31 19*91
ex 7216 31 91	7216 31 91*91
ex 7216 31 99	7216 31 99*91
ex 7216 32 11	7216 32 11*91
ex 7216 32 19	7216 32 19*91
ex 7216 32 91	7216 32 91*91
ex 7216 32 99	7216 32 99*91
ex 7216 33 10	7216 33 10*10
ex 7216 33 90	7216 33 90*10
ex 7225 50 10	7225 50 10*10
ex 7225 50 90	7225 50 90*10

ATTO FINALE

I PLENIPOTENZIARI:

del REGNO DEL BELGIO,

del REGNO DI DANIMARCA,

della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

della REPUBBLICA ELLENICA,

del REGNO DI SPAGNA,

della REPUBBLICA FRANCESE,

dell'IRLANDA,

della REPUBBLICA ITALIANA,

del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

del REGNO DEI PAESI BASSI,

della REPUBBLICA DI PORTOGHESE,

del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

e della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

da un lato,

e

della REPUBBLICA DI SLOVENIA,

dall'altro,

riuniti a Lussemburgo, il 5 aprile 1993,

per la firma dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Slovenia, dall'altro,

all'atto della firma di tale accordo, hanno adottato:

— le dichiarazioni seguenti, accluse al presente atto finale:

1) dichiarazione interpretativa relativa alla nozione di «parti contraenti» che figura nell'accordo,

2) dichiarazione delle parti contraenti relativa all'articolo 3 dell'accordo.

1. DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA RELATIVA ALLA NOZIONE DI «PARTI CONTRAENTI» CHE FIGURA NELL'ACCORDO

La Comunità europea del carbone e dell'acciaio e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Slovenia, dall'altro, convengono di interpretare l'accordo nel senso che l'espressione «parti contraenti» che vi figura può indicare la Comunità e i suoi Stati membri oppure i soli Stati membri o la Comunità, da un lato, o la Repubblica di Slovenia, dall'altro. Il senso da attribuire a questa espressione sarà dedotto, caso per caso, dalle disposizioni in questione dell'accordo, nonché dalle corrispondenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

2. DICHIARAZIONE DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ARTICOLO 3 DELL'ACCORDO

I massimali di cui all'articolo 3 dell'accordo si applicano globalmente alle Repubbliche dell'ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia.

Il regime d'importazione applicabile ai prodotti originari della Slovenia di cui all'articolo 3 dell'accordo non può essere, globalmente, meno favorevole di quello applicabile nel 1992 a norma della decisione 92/150/CECA dei rappresentanti degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 3 febbraio 1992.

Gli Stati membri della CECA e la CECA si riservano di proporre alla Slovenia di sostituire il regime autonomo di cui all'articolo 3 dell'accordo con un regime contrattuale sul modello di quello previsto dall'accordo concluso tra gli Stati membri della CECA e la CECA, da una parte, e dell'ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, dall'altra, per taluni prodotti di cui all'allegato II del presente accordo.

La Slovenia prende atto di quanto precede ed esprime il desiderio di avviare rapidamente i negoziati.

Fatto a Lussemburgo, addì cinque aprile millenovecentonovantatré.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1860):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (AGNELLI) il 21 giugno 1995.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 13 luglio 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 1° agosto 1995.

Relazione scritta annunciata il 24 agosto 1995 (atto n. 1860/*A* - relatore sen. VISENTIN).

Esaminato in aula e approvato il 22 novembre 1995.

Camera dei deputati (atto n. 3474):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 dicembre 1995, con pareri delle commissioni I, V e X.

Esaminato dalla III commissione il 6 febbraio 1996.

Relazione scritta annunciata il 12 febbraio 1996 (atto n. 3474/*A* - relatore on. ROCCHETTA).

Esaminato in aula e approvato il 21 febbraio 1996.

96G0142

LEGGE 6 marzo 1996, n. **151.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione recante lo Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 33 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

CONVENZIONE RECANTE STATUTO DELLE SCUOLE EUROPEE

PREAMBOLO

Le ALTI PARTI CONTRAENTI, MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE, E LE COMUNITA' EUROPEE in appresso denominate "Parti contraenti",

considerando che ai fini dell'istruzione in comune dei figli dei dipendenti delle Comunita europee, onde garantire il buon funzionamento delle Istituzioni europee, sono stati creati, fin dal 1957, istituti d'istruzione denominati "Scuole europee" ,

considerando che le Comunità europee si preoccupano di assicurare l'istruzione in comune dei figli dei dipendenti e contribuiscono a tale scopo al bilancio delle Scuole europee ,

considerando che le Scuole europee costituiscono un sistema "sui generis" che detto sistema attua una forma di cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e le Comunità europee nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri in materia di contenuti dell'insegnamento e di organizzazione del loro sistema scolastico, nonché della loro diversita culturale e linguistica

considerando che occorre

- consolidare lo statuto della Scuola europea adottato nel 1957 per tener conto di tutti i testi pertinenti adottati dalle parti contraenti

- adattarlo tenendo conto dell'evoluzione delle Comunita europee

- modificare le modalità decisionali in seno agli organi delle Scuole ,

- tener conto dell'esperienza acquisita nel funzionamento delle Scuole

- garantire un'adeguata tutela giuridica del personale docente e delle altre persone contemplate dal presente statuto contro gli atti del Consiglio superiore o del Consiglio di amministrazione istituire a tal fine una camera dei ricorsi ed attribuire a quest'ultima competenze rigorosamente definite

- che la competenza della Camera dei ricorsi lasci impregiudicata la competenza dei tribunali nazionali per quanto riguarda la responsabilità civile e penale

considerando che, sulla base del protocollo addizionale del 15 dicembre 1975, e stata aperta a Monaco una scuola ai fini dell'insegnamento in comune dei figli dei dipendenti dell'Organizzazione Europea dei Brevetti,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI

TITOLO PRIMO

LE SCUOLE EUROPEE

ARTICOLO 1

La presente convenzione stabilisce lo statuto delle Scuole europee (in appresso denominate "Scuole").

Scopo delle Scuole e l'istruzione in comune dei figli dei dipendenti delle Comunità europee. Oltre ai ragazzi cui si applicano gli accordi previsti agli articoli 28 e 29, altri allievi possono beneficiare dell'insegnamento impartito dalle Scuole entro i limiti fissati dal Consiglio superiore.

Le Scuole sono elencate nell'allegato I, che può essere adeguato dal Consiglio superiore in funzione delle decisioni che saranno prese a norma degli articoli 2, 28 e 31.

ARTICOLO 2

1. Il Consiglio superiore, deliberando all'unanimità, puo decidere la creazione di nuove Scuole.

2. Esso ne stabilisce la sede di concerto con lo Stato membro ospitante.

3. Prima dell'apertura di una nuova Scuola sul territorio di uno Stato membro deve essere concluso un accordo fra il Consiglio superiore e lo Stato membro ospitante in merito alla messa a disposizione, a titolo gratuito, e alla manutenzione di locali adeguati alle esigenze della nuova Scuola.

ARTICOLO 3

1. L'insegnamento impartito nelle Scuole comprende l'istruzione fino al termine degli studi medi superiori.

Esso puo articolarsi come segue

- ciclo materno,

- ciclo elementare, di cinque anni d'insegnamento,

- ciclo secondario, di sette anni d'insegnamento.

Per quanto possibile, le Scuole terranno conto delle esigenze in materia di formazione tecnica, in cooperazione con il sistema scolastico del paese ospitante.

2. L'insegnamento e impartito dagli insegnanti a cui viene dato comando o che sono designati dagli Stati membri, conformemente alle decisioni prese dal Consiglio superiore secondo la procedura di cui all'articolo 12, punto 4.

3. a) Qualsiasi proposta di modifica della struttura di base di una Scuola richiede la votazione all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri in sede di Consiglio superioré.

   b) Qualsiasi proposta di modifica del regime statutario degli insegnanti richiede la votazione all'unanimità del Consiglio superiore.

ARTICOLO 4

L'organizzazione didattica delle Scuole si basa sui principi seguenti

1) gli studi sono compiuti nelle lingue specificate nell'allegato II

2) tale allegato può essere adeguato dal Consiglio superiore in funzione delle decisioni prese in forza degli articoli 2 e 32 .

3) allo scopo di favorire l'unità della Scuola, la reciproca intesa e comprensione tra gli allievi appartenenti alle varie sezioni linguistiche, taluni corsi sono tenuti in comune per classi dello stesso livello. Tali corsi possono essere impartiti in una qualsiasi lingua comunitaria qualora il Consiglio superiore decida che le circostanze lo giustificano ,

4) si vigila in particolare a che venga assicurato agli allievi l'apprendimento approfondito delle lingue moderne

5) nei programmi scolastici viene data speciale rilevanza alla dimensione europea ,

6) nell'educazione e nell'insegnamento sono rispettate la liberta di coscienza e di opinione ,

7) sono prese misure per agevolare l'accoglienza dei bambini con esigenze educative specifiche.

ARTICOLO 5

1. Gli anni di studio compiuti con buon esito nella Scuola, nonché i diplomi e i certificati di studi hanno valore nel territorio degli Stati membri conformemente ad una tabella di equivalenze e alle condizioni stabilite dal Consiglio superiore come previsto all'articolo 11, previo accordo degli organi nazionali competenti.

2. Il ciclo completo di studi secondari e sanzionato dal rilascio della licenza liceale europea, che e oggetto dell'accordo dell'11 aprile 1984 che modifica l'allegato allo statuto della Scuola europea relativo al regolamento della licenza liceale europea, in seguito denominato "accordo sulla licenza liceale europea". Il Consiglio superiore, con votazione all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri, adotta le eventuali necessarie modifiche dell'accordo precitato.

I titolari della licenza liceale europea conseguita presso la Scuola

a) godono, nello Stato membro di cui sono cittadini, di tutte le prerogative che si riconnettono al possesso del diploma o certificato che in questo stesso paese sono rilasciati al termine degli studi secondari

b) possono chiedere di essere ammessi in qualsiasi universita esistente nel territorio di qualsiasi Stato membro, a parita di diritti con gli studenti nazionali, in possesso di titoli di studio equivalenti.

Agli effetti dell'applicazione della presente convenzione per "Universita" si intendono

a) le università,

b) gli istituti ai quali lo Stato membro nel cui territorio sono situati riconosce carattere analogo a quello delle università.

ARTICOLO 6

A ciascuna Scuola è riconosciuta la personalità giuridica necessaria al conseguimento dello scopo da essa perseguito, quale definito all'articolo 1. A tal fine gode di autonomia di gestione limitatamente agli stanziamenti iscritti nella sezione del bilancio che la riguarda, alle condizioni stabilite nel regolamento finanziario citato nell'articolo 13, paragrafo 1. Essa può essere parte in un giudizio. Essa può in particolare acquistare od alienare beni immobili o mobili.

Con riguardo ai suoi diritti ed obblighi, la Scuola è trattata in ciascuno Stato membro come un istituto scolastico disciplinato dal diritto pubblico, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalla presente convenzione.

TITOLO SECONDO

ORGANI DELLA SCUOLA

ARTICOLO 7

Gli organi comuni a tutte le Scuole sono i seguenti

1. il Consiglio superiore ,
2. il Segretario Generale
3. i Consigli d'ispezione ,
4. la Camera dei ricorsi.

Ciascuna Scuola è amministrata dal Consiglio d'amministrazione e gestita dal Direttore.

CAPITOLO PRIMO

Il Consiglio superiore

ARTICOLO 8

1 Fatto salvo l'articolo 28, il Consiglio superiore è costituito dai membri seguenti

a) dal rappresentante o dai rappresentanti a livello ministeriale dei singoli Stati membri delle Comunità europee, autorizzato(i) a impegnare i governi di detti Stati membri, fermo restando che ogni Stato membro dispone di un solo voto

b) da un membro della Commissione delle Comunità europee

c) da un rappresentante (appartenente al corpo docente) nominato dal Comitato del personale in conformità dell'articolo 22,

d) da un rappresentante dei genitori designato dalle associazioni dei genitori degli allievi di cui all'articolo 23.

2. I rappresentanti a livello ministeriale dei singoli Stati membri ed il membro della Commissione delle Comunità europee possono farsi rappresentare. Gli altri membri sono rappresentati, in caso di impedimento, dal rispettivo supplente.

3. Un rappresentante degli allievi puo essere invitato a partecipare in qualità di osservatore alle riunioni del Consiglio superiore per le questioni riguardanti gli allievi.

4. Il Consiglio superiore e convocato dal suo Presidente, su iniziativa di quest'ultimo e dietro richiesta motivata di tre membri del Consiglio stesso o del Segretario Generale. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno.

5. La presidenza e esercitata, a turno, da un rappresentante di ciascuno Stato membro, per il periodo di un anno, secondo il seguente ordine degli Stati membri Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito.

ARTICOLO 9

1. Salvo nei casi in cui, ai sensi della presente convenzione, e richiesta l'unanimità, le decisioni del Consiglio superiore sono adottate alla maggioranza dei due terzi dei membri che lo compongono, fatte salve le disposizioni seguenti

a) l'adozione di una decisione che incida sugli interessi specifici di uno Stato membro, tra cui l'ampliamento significativo degli impianti o la chiusura di una scuola avente sede nel territorio di quest'ultimo, postula il voto favorevole del rappresentante di questo stesso Stato membro

b) la chiusura di una scuola postula il voto favorevole del membro della Commissione ,

c) il rappresentante di un'organizzazione di diritto pubblico che, in virtu di un accordo basato sull'articolo 28, abbia ottenuto un seggio ed un voto presso il Consiglio superiore, partecipa alle votazioni che riguardano tutte le questioni relative alla Scuola oggetto dell'accordo

d) Il diritto di voto del rappresentante del Comitato del personale di cui all'articolo 8, paragrafo 1 lettera c) e del rappresentante dei genitori degli allievi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e limitato a questioni pedagogiche sollevate ai sensi dell'articolo 11 ad esclusione delle decisioni relative alle modifiche dell'accordo sulla licenza liceale europea, nonche delle decisioni aventi un'incidenza finanziaria e di bilancio.

2. Nei casi in cui l'unanimità è richiesta dalla presente convenzione, l'adozione delle decisioni del Consiglio superiore non e preclusa dalle astensioni dei membri presenti o rappresentati.

3. In ogni votazione, ogni membro presente o rappresentato dispone di un voto cio lascia impregiudicata la disposizione particolare di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a).

ARTICOLO 10

Il Consiglio superiore provvede all'applicazione della presente convenzione a tal fine dispone dei necessari poteri di decisione in materia didattica, di bilancio ed amministrativa, nonché per quanto riguarda il negoziato degli accordi di cui agli articoli 28, 29 e 30. Esso può costituire dei comitati incaricati di preparare le sue decisioni.

Il Consiglio superiore stabilisce il regolamento generale delle Scuole.

Ogni anno in base al progetto preparato dal Segretario Generale, il Consiglio superiore predispone un rapporto sul funzionamento delle Scuole e lo trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

ARTICOLO 11

In materia didattica il Consiglio superiore definisce l'orientamento degli studi e ne stabilisce l'organizzazione. In particolare su parere del Consiglio d'ispezione competente

1) fissa i programmi e gli orari armonizzati per ogni anno di studio e per ogni sezione da esso istituita e formula raccondazioni in merito alla scelta dei metodi .

2) provvede al controllo dell'insegnamento ad opera dei Consigli d'ispezione dei quali stabilisce le norme di funzionamento

3) stabilisce l'età prescritta per essere ammessi ai vari cicli d'istruzione stabilisce le norme che autorizzano il passaggio degli allievi alla classe superiore o al ciclo secondario e, al fine di consentire loro di proseguire in qualsiasi momento gli studi nelle scuole nazionali, stabilisce, conformemente al disposto dell'articolo 5, le condizioni alle quali sono convalidati gli anni di studio compiuti presso la Scuola. Stabilisce inoltre la tabella delle equivalenze di cui all'articolo 5, paragrafo 1

4) stabilisce esami destinati a sanzionare gli studi compiuti nella Scuola ne fissa il regolamento costituisce le commissioni esaminatrici e rilascia i diplomi. Stabilisce le prove di questi esami ad un livello sufficiente a rendere operative di effetti le norme previste all'articolo 5.

ARTICOLO 12

In materia amministrativa il Consiglio superiore

1) stabilisce lo statuto del Segretario Generale, dei direttori, del corpo docente e del personale amministrativo e tecnico in conformita delle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera (a)

2) designa il Segretario Generale e il Segretario Generale aggiunto

3) nomina il direttore e i direttori aggiunti di ciascuna Scuola

4) a) su proposta dei Consigli d'ispezione stabilisce ogni anno, attraverso la creazione o la soppressione di posti, le esigenze in fatto di personale docente. Provvede affinché i posti siano equamente ripartiti tra gli Stati membri. Di concerto con i governi, regola le questioni poste dalla designazione o dal comando di professori, maestri e consiglieri didattici della Scuola. Questi conservano i diritti all'avanzamento di carriera e alla pensione garantiti dal loro statuto nazionale

   b) su proposta del Segretario Generale, stabilisce annualmente le esigenze in fatto di personale amministrativo e tecnico

5) organizza il proprio funzionamento e stabilisce il proprio regolamento interno.

ARTICOLO 13

1. In materia di bilancio il Consiglio superiore

a) adotta il regolamento finanziario, specificando in particolare le modalità relative alla fissazione e all'esecuzione del bilancio delle Scuole

b) adotta per ogni esercizio il bilancio delle Scuole, conformemente al paragrafo 4 ,

c) approva il rendiconto annuale di gestione e lo trasmette alle autorità competenti delle Comunità europee.

2. Entro il 30 aprile di ogni esercizio, il Consiglio superiore stabilisce uno Stato di previsione delle entrate e delle spese delle Scuole per l'esercizio successivo e lo trasmette senza indugio alla Commissione la quale, basandosi su questo, fissa le necessarie previsioni nel progetto preliminare di bilancio delle Comunità europee.

L'autorità di bilancio delle Comunità europee stabilisce l'importo del contributo delle Comunità europee nel quadro della sua procedura di bilancio.

3. Il Consiglio superiore trasmette lo Stato di previsione delle entrate e delle spese anche alle altre organizzazioni di diritto pubblico previste all'articolo 28 e agli enti o istituzioni di cui all'articolo 29, il cui contributo finanziario consente di provvedere sostanzialmente al bilancio di una Scuola, affinché essi stabiliscano l'importo del loro contributo.

4. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, il Consiglio superiore adotta definitivamente il bilancio delle Scuole, adeguandolo se necessario in base al contributo delle Comunità europee nonché delle organizzazioni, degli enti e delle istituzioni di cui al paragrafo 3.

ARTICOLO 14

Il Segretario Generale rappresenta il Consiglio superiore e dirige la segreteria nel quadro delle disposizioni dello statuto del Segretario Generale di cui all'articolo 12, punto 1. Rappresenta le Scuole nei procedimenti giudiziari. Risponde del proprio operato al Consiglio superiore.

CAPITOLO 2

I Consigli d'ispezione

ARTICOLO 15

Per le esigenze delle Scuole sono istituiti due Consigli d'ispezione uno per il ciclo materno e quello elementare, l'altro per il ciclo secondario.

ARTICOLO 16

In ciascun Consiglio d'ispezione ogni Stato membro, parte contraente, e rappresentato da un ispettore. Quest'ultimo e designato dal Consiglio superiore su proposta della parte interessata.

La Presidenza dei Consigli d'ispezione e esercitata dal rappresentante del Consiglio d'ispezione dello Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio superiore.

ARTICOLO 17 .

I Consigli d'ispezione hanno il compito di vigilare sulla qualità dell'insegnamento impartito nelle Scuole e di far procedere alle ispezioni nelle Scuole a tal fine necessarie.

Sottopongono al Consiglio superiore i pareri e le proposte di cui, rispettivamente agli articoli 11 e 12, ed eventualmente anche proposte in merito alla formulazione dei programmi e all'organizzazione degli studi.

ARTICOLO 18

Gli ispettori hanno il compito di

1) assicurare, per il ciclo di studi di loro competenza, l'assistenza didattica dei professori provenienti dall'amministrazione nazionale

2) porre a raffronto le loro osservazioni in merito al livello raggiunto dagli studi e alla qualità dei metodi didattici ,

3) trasmettere ai direttori ed al personale docente i risultati delle loro ispezioni.

Ciascuno Stato membro, tenendo conto delle esigenze stimate dal Consiglio superiore, concede agli ispettori le agevolazioni necessarie perché possano assolvere pienamente la loro missione presso le Scuole.

CAPITOLO 3

Il Consiglio d'amministrazione

ARTICOLO 19

Il Consiglio d'amministrazione previsto all'articolo 7 è costituito dagli 8 membri qui appresso, fatte salve le deroghe di cui agli articoli 28 e 29

1. dal Segretario Generale che esercita la presidenza

2. dal Direttore della Scuola ,

3. dal rappresentante della Commissione delle Comunità europee

4. da due membri del personale docente, in rappresentanza, l'uno del corpo docente del ciclo secondario e l'altro del corpo docente del ciclo elementare e del ciclo materno riuniti ,

5. da due membri in rappresentanza delle associazioni dei genitori degli allievi, come previsto dall'articolo 23 ,

6. da un rappresentante del personale amministrativo e tecnico.

Ai Consigli d'amministrazione può inoltre assistere, in qualità di osservatore, un rappresentante dello Stato membro in cui la Scuola ha sede.

Al Consiglio d'amministrazione della loro Scuola sono invitati ad assistere, in qualita di osservatori, due rappresentanti degli allievi, limitatamente ai punti che interessano questi ultimi.

ARTICOLO 20

Il Consiglio d'amministrazione

1. prepara lo Stato di previsione delle entrate e delle spese della Scuola conformemente al regolamento finanziario ,

2. controlla l'esecuzione della sezione del bilancio della Scuola e stabilisce il rendiconto annuale di gestione .

3. vigila al mantenimento di condizioni materiali favorevoli e ad un clima propizio al buon funzionamento della Scuola

4. assolve qualsiasi altro incarico amministrativo che gli venga affidato dal Consiglio superiore.

Le modalità in merito alla convocazione e alle decisioni dei Consigli d'amministrazione sono stabilite dal regolamento generale delle Scuole previsto all'articolo 10.

CAPITOLO 4

Il Direttore

ARTICOLO 21

Il Direttore esercita le proprie funzioni nell'ambito del regolamento generale di cui all'articolo 10. Egli ha autorità sul personale preposto alla Scuola, secondo le procedure precisate nell'articolo 12, punto 4, lettere a) e b).

Il Direttore deve essere in possesso delle competenze e dei titoli che nel proprio paese sono richiesti per poter assumere la direzione di un istituto di istruzione i cui diplomi finali danno accesso all'università. Risponde del proprio operato al Consiglio superiore.

TITOLO TERZO

RAPPRESENTANZA DEL PERSONALE

ARTICOLO 22

E' istituito un Comitato del personale, composto da rappresentanti eletti dal corpo docente e dal personale amministrativo e tecnico di ciascuna Scuola europea.

Il Comitato coopera al buon funzionamento delle Scuole adoperandosi a che l'opinione del personale possa evidenziarsi ed esprimersi.

Le modalità che presiedono all'elezione ed al funzionamento del Comitato del personale sono stabilite dallo Statuto del personale docente e del personale amministrativo e tecnico previsto all'articolo 12, punto 1.

Il Comitato del personale designa annualmente un membro titolare e un membro supplente appartenenti al corpo docente per rappresentare il personale in seno al Consiglio superiore.

TITOLO QUARTO

ASSOCIAZIONE DEI GENITORI DEGLI ALLIEVI

ARTICOLO 23

Al fine di assicurare i rapporti fra i genitori degli allievi e le autorità scolastiche, il Consiglio superiore riconosce per ciascuna Scuola un'associazione rappresentativa dei genitori degli allievi.

L'associazione così riconosciuta designa annualmente due rappresentanti presso il Consiglio d'amministrazione della Scuola interessata.

Le associazioni di tutte le Scuole designano annualmente, nel loro ambito rispettivo, un membro titolare e un membro supplente che le rappresenti presso il Consiglio superiore.

TITOLO QUINTO

BILANCIO

ARTICOLO 24

L'esercizio finanziario delle Scuole coincide con l'anno civile.

ARTICOLO 25

Il bilancio delle Scuole è alimentato mediante

1) i contributi versati dagli Stati membri tramite il mantenimento della retribuzione dei docenti cui viene dato comando o che vengono designati e, se del caso, sotto forma di contributo finanziario deciso dal Consiglio superiore che delibera all'unanimità ,

2) il contributo delle Comunità europee destinato a coprire la differenza tra l'importo globale delle spese delle Scuole e il totale delle altre entrate

3) i contributi degli organismi non comunitari con i quali il Consiglio superiore ha concluso un accordo ,

4) le entrate proprie delle Scuole, in particolare le tasse scolastiche che saranno a carico dei genitori degli allievi per decisione del Consiglio superiore ,

5) le entrate varie.

Le modalita secondo cui il contributo delle Comunita europee e messo a disposizione sono stabilite attraverso un accordo speciale tra il Consiglio superiore e la Commissione.

TITOLO SESTO

CONTROVERSIE

ARTICOLO 26

La Corte di giustizia delle Comunità europee è la sola competente a conoscere delle controversie tra le Parti contraenti relative all'interpretazione e all'applicazione della presente convenzione che non siano state risolte in sede di Consiglio superiore.

ARTICOLO 27

1. E' istituita una Camera dei ricorsi.

2. La Camera dei ricorsi è la sola competente, in prima e in ultima istanza, a conoscere, dopo aver esaurito la via amministrativa delle controversie relative all'applicazione della presente convenzione alle persone in essa menzionate, esclusion fatta per il personale amministrativo e tecnico, e relative alla legalità di un atto contestato che e basato sulla convenzione o su regole stabilite in base ad esse e che lede tali persone, adottato nei loro confronti dal Consiglio superiore o dal Consiglio di amministrazione di una Scuola nell'esercizio delle attribuzioni loro conferite dalla presente convenzione. Qualora una siffatta controversia sia di carattere pecuniario, la Camera dei ricorsi ha competenza di piena giurisdizione.

Le condizioni e le modalità relative a queste procedure sono determinate, a seconda dei casi, dallo statuto del personale docente o dal regime applicabile ai docenti incaricati, oppure dal Regolamento generale delle Scuole europee.

3. La Camera dei ricorsi e composta di personalità che offrono le massime garanzie di indipendenza e sono in possesso di spiccate competenze in materia giuridica.

Possono essere nominati membri della Camera dei ricorsi soltanto le persone che figurano in un elenco predisposto a tale scopo dalla Corte di giustizia delle Comunità europee.

4. Il Consiglio superiore, deliberando all'unanimità, adotta lo statuto della Camera dei ricorsi.

Lo statuto della Camera dei ricorsi stabilisce il numero dei suoi membri, la procedura di nomina degli stessi da parte del Consiglio superiore, nonché la durata del loro mandato e il regime pecuniario loro applicabile. Detto statuto organizza il funzionamento della Camera.

5. La Camera dei ricorsi stabilisce il suo regolamento di procedura che contiene qualsiasi disposizione necessaria per la relativa applicazione.

Il regolamento in questione richiede l'approvazione unanime del Consiglio superiore.

6. Le sentenze della Camera dei ricorsi sono vincolanti per le parti e, qualora queste non provvedano alla loro esecuzione, essi sono resi esecutivi dalle autorità competenti degli Stati membri conformemente alle rispettive legislazioni nazionali.

7. Le altre controversie di cui le Scuole sono parte dipendono dalla competenza delle giurisdizioni nazionali. Il presente articolo non pregiudica, in particolare, la competenza dei tribunali nazionali per quanto riguarda questioni di responsabilità civile e penale.

TITOLO SETTIMO

DISPOSIZIONI SPECIALI

ARTICOLO 28

In merito alle Scuole esistenti o da creare conformemente all'articolo 2, il Consiglio superiore puo negoziare, deliberando all'unanimità, qualsiasi accordo di partecipazione con organizzazioni di diritto pubblico che, a motivo della loro sede, siano interessate al funzionamento delle Scuole anzidette. Attraverso la stipulazione di tali accordi dette organizzazioni possono ottenere un seggio e un voto nel Consiglio superiore per qualsiasi questione che interessi la Scuola di cui trattasi, qualora il loro contributo finanziario costituisca l'essenziale del finanziamento del bilancio della Scuola. Esse possono ottenere anche un seggio e un voto presso il Consiglio d'amministrazione di questa stessa Scuola.

ARTICOLO 29

Il Consiglio superiore, deliberando all'unanimità, può anche negoziare accordi, diversi dagli accordi di partecipazione, con enti od istituzioni di diritto pubblico o privato che siano interessati al funzionamento di una delle Scuole europee esistenti.

Il Consiglio superiore può attribuire a detti enti od istituzioni un seggio ed un voto presso il Consiglio di amministrazione della Scuola di cui trattasi.

ARTICOLO 30

Il Consiglio superiore può negoziare col Governo del paese in cui la Scuola ha sede qualsiasi accordo complementare che consenta a quest'ultima di assicurarsi le migliori condizioni di funzionamento.

ARTICOLO 31

1. Ciascuna Parte contraente può denunciare la presente convenzione mediante notificazione scritta, diretta al Governo lussemburghese. Quest'ultimo provvede senza indugio a informarne tutte le altre Parti contraenti. La denuncia deve essere notificata anteriormente al 1° settembre dell'anno per essere produttiva di effetti il 1° settembre dell'anno successivo.

2. La Parte contraente che denuncia la presente convenzione rinuncia a qualsiasi quota degli averi delle Scuole. Il Consiglio superiore decide in merito alle misure organizzative da adottare, comprese quelle che riguardano il personale, in seguito alla denuncia di una delle Parti contraenti.

3. Il Consiglio superiore che delibera secondo la procedura di voto di cui all'articolo 9 può decidere di chiudere una Scuola. Secondo la medesima procedura prende, per quanto concerne tale Scuola, tutte le misure che ritiene opportune, in particolare per quanto attiene alla situazione del personale docente e del personale amministrativo e tecnico, e alla ripartizione degli averi della Scuola.

4. Qualsiasi Parte contraente puo chiedere la modifica della presente convenzione. A tale scopo, essa notifica la sua richiesta al Governo lussemburghese il quale intraprende le necessarie iniziative presso la Parte contraente che esercita la Presidenza del Consiglio delle Comunità europee, ai fini della convocazione di una conferenza intergovernativa.

ARTICOLO 32

La domanda di adesione alla presente convenzione è rivolta per iscritto da ogni Stato che diventi membro delle Comunità europee, al Governo lussemburghese, il quale ne informa ciascuna altra parte contraente.

L'adesione ha effetto il 1° settembre successivo alla data del deposito degli strumenti d'adesione presso il Governo lussemburghese.

A partire da questa data la composizione degli organi delle Scuole è modificata di conseguenza.

ARTICOLO 33

La presente convenzione e ratificata dagli Stati membri, Parti contraenti, in conformità delle rispettive norme costituzionali. Per quanto concerne le Comunità europee, la presente convenzione è conclusa conformemente ai trattati che le istituiscono. Gli strumenti di ratifica nonché gli atti di notifica della conclusione della presente convenzione sono depositati presso il Governo lussemburghese, depositario dello statuto delle Scuole europee. Il Governo lussemburghese informa dell'avvenuto deposito tutte le altre parti contraenti.

La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito di tutti gli strumenti di ratifica ad opera degli Stati membri nonché degli atti di notifica della conclusione ad opera delle Comunità europee.

La presente convenzione, redatta in un unico esemplare, in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i nove testi facenti tutti egualmente fede, e depositata negli archivi del Governo lussemburghese, che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuna altra Parte contraente.

ARTICOLO 34

La presente convenzione annulla e sostituisce lo statuto del 12 aprile 1957 ed il relativo protocollo del 13 aprile 1962.

Salvo disposizione contraria nella presente convenzione, l'accordo sulla licenza liceale europea resta in vigore.

La presente convenzione lascia impregiudicato il protocollo addizionale concernente la Scuola di Monaco stabilito in riferimento al protocollo del 13 aprile 1962 e firmato a Lussemburgo il 15 dicembre 1975.

In ogni atto che riguardi le Scuole europee e che sia anteriore alla presente convenzione, i riferimenti sono intesi come rinvianti agli articoli corrispondenti della presente convenzione.

ALLEGATO I

Scuole europee cui si applica lo statuto

Scuola europea di BERGEN

Scuola europea di BRUXELLES I

Scuola europea di BRUXELLES II

Scuola europea di BRUXELLES III (*)

Scuola europea di CULHAM

Scuola europea di KARLSRUHE

Scuola europea di LUSSEMBURGO

Scuola europea di MOL

Scuola europea di MONACO

Scuola europea di VARESE

(*) Il Consiglio superiore ha deciso di creare questa scuola nella sua riunione del 27-29 ottobre 1992.

ALLEGATO II

Lingue nelle quali è impartita la formazione di base

Lingua danese

Lingua francese

Lingua greca

Lingua inglese

Lingua italiana

Lingua olandese

Lingua portoghese

Lingua spagnola

Lingua tedesca

Fatto a Lussembourgo, addi' ventuno giugno millenovecentonovantaquattro.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1965):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (AGNELLI) il 18 luglio 1995.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 agosto 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 19 ottobre 1995.

Relazione scritta annunciata il 20 novembre 1995 (atto n. 1965/*A* - relatore sen. BRATINA).

Esaminato in aula e approvato il 22 novembre 1995.

Camera dei deputati (atto n. 3458):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 dicembre 1995, con pareri delle commissioni I, II, V e VII.

Esaminato dalla III commissione il 6 febbraio 1996.

Relazione scritta annunciata il 12 febbraio 1996 (atto n. 3458/*A* - relatore on. DE BIASE GAIOTTI).

Esaminato in aula e approvato il 21 febbraio 1996.

96G0143

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8651362) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **385.000**
- semestrale . . . . L. **211.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. **72.500**
- semestrale . . . . L. **50.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. **216.000**
- semestrale . . . . L. **120.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. **72.000**
- semestrale . . . . L. **49.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. **215.500**
- semestrale . . . . L. **118.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. **742.000**
- semestrale . . . . L. **410.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. **1.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . . . . L. **2.750**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. **134.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. **87.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. **8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . L. **1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive . . . . L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . L. **4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. **360.000**
Abbonamento semestrale . . . . L. **220.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 7.500